

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 715}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Proroga della gestione del servizio di tesoreria
provinciale dello Stato

Presentato il 26 ottobre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la legge 19 luglio 1971, n. 581, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1980 il termine per la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato affidato alla Banca d'Italia.

Tale servizio è stato ininterrottamente svolto, con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione del tesoro, dalla Banca medesima sin dal 1894.

I diversi provvedimenti di proroga hanno gradualmente accentuato i caratteri di interesse generale di questo servizio che soltanto l'Istituto di emissione è in grado di assolvere, ove si consideri che i gravosi impegni da esso derivanti — anche al fine di fronteggiare gli sfasamenti, a volte notevoli che si verificano tra gli introiti ed i pagamenti per conto dello Stato — si

riflettono immediatamente sulla liquidità del sistema e la composizione del medio circolante.

L'alto grado di efficienza acquisito dalla Banca d'Italia, che si avvale anche delle più moderne attrezzature tecnologiche, offre ampio affidamento per il proseguimento di detta gestione da parte dell'Istituto.

Pertanto, in relazione all'avvenuta scadenza stabilita dalla legge di che trattasi, si ravvisa necessario prorogare ulteriormente il termine della gestione. A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge con il quale, ferma restando la osservanza della normativa in vigore si dispone la proroga di tale gestione sino al 31 dicembre dell'anno 1990.

Con il successivo articolo 2, riprendendo una disposizione già contenuta nell'arti-

colo 2 della legge 11 maggio 1951, n. 425 — su iniziativa del Ministro del tesoro — si prevede la possibilità di affidare particolari nuovi servizi, connessi al servizio di tesoreria provinciale, all'Amministrazione delle poste e ad istituti di credito.

Con tale previsione normativa si intende superare temporanee difficoltà derivanti nel brevissimo periodo, all'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, dall'obbligo di svolgere nuovi compiti conseguenti a provvedimenti legislativi che contemplino diverse procedure; ciò in attesa che lo stesso Istituto si attrezzi convenientemente per l'espletamento delle suddette operazioni.

Ai fini di una maggiore elasticità dei servizi e per superare contingenze particolari, su proposta della Banca d'Italia, è inoltre prevista la possibilità del temporaneo affidamento all'Amministrazione postale o ad istituti di credito, anche di operazioni già svolte dalla Banca d'Italia medesima nell'ambito dell'espletamento del servizio di tesoreria provinciale.

Con tale strumento si intende ovviare temporaneamente ad eventuali inconvenienti, anche di carattere tecnico che, compromettendo l'ordinato e tempestivo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale, possano danneggiare sia l'Amministrazione statale sia i creditori dello Stato.

Con l'articolo 3 si autorizza la stipula delle convenzioni occorrenti per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia.

È altresì prevista — ai fini di una ristrutturazione tecnica di tutto il servizio della tesoreria statale — che le predette convenzioni determinino anche le modalità che l'Istituto dovrà osservare per la comunicazione alla Direzione generale del Tesoro dei dati relativi al servizio di tesoreria provinciale. Ciò, al fine di meglio evidenziare l'andamento dei conti della Tesoreria in sede di redazione della situazione trimestrale di cassa.

Con l'articolo 4 si prevede poi l'emana-zione di nuove disposizioni regolamentari per il servizio di tesoreria dello Stato, in considerazione delle profonde innovazioni apportate in materia di gestione di bilancio da recenti norme di legge.

In tale occasione, tra l'altro, verrebbero aggiornate le disposizioni concernenti gli agenti contabili e la responsabilità conseguente alla loro attività; revisionate le modalità di gestione, di verifica delle casse dello Stato e tutta la documentazione contabile; aggiornate le caratteristiche ed i tipi di titoli di spesa e le modalità per la loro emissione, trasferimento e pagamento; riveduto, infine, tutto il sistema di pagamento degli stipendi, degli assegni e delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato.

Allo scopo di evitare discontinuità nella gestione della tesoreria statale, l'articolo 6 prevede che la legge in argomento abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Si sottopone, pertanto, detto disegno di legge all'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Nelle convenzioni sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del Tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

ART. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.